

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL MONITORAGGIO
Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio,
ambiente e immigrazione

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

DG Valutazioni ambientali

VA@pec.mite.gov.it**Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.itmbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
Per interoperabilità

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo progetto di impianto eolico della potenza di 39,6 MW nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG), in località Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo ed opere di connessione ricadenti nei Comuni di Sant'Agata di Puglia (FG) e Deliceto (FG)" Rimessione al Consiglio dei ministri ex articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge n. 400 del 1988 del Ministero della transizione ecologica.
Proponente Wind Energy Sant'Agata S.r.l.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia della delibera datata 10 marzo 2022, con la quale il Consiglio dei ministri ha disposto: "*di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto di parco eolico di 25,2 MW e delle relative opere ed infrastrutture necessarie al collegamento alla Rete di trasmissione nazionale (RTN), nel comune di Sant'Agata di Puglia (FG), in località Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo, con opere di connessione ricadenti anche nel comune di Deliceto (FG), della società Wind Energy Sant'Agata S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3317 del 17 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS*".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Cons. Carlo Notarmani

2507



4119

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL

10 MARZO 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*, ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento *"al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti,"* della decisione *"di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti"* per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*, ove è indicato che *"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale *"previa acquisizione del concerto"* del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che *"Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto"*;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il *"Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"* è ridenominato *"Ministero della transizione ecologica"*;

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il *"Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"* è ridenominato *"Ministero della cultura"*;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTA la nota prot. n. 8927 del 30 aprile 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*),



443

Presidenza del Consiglio dei Ministri

della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione di alcuni procedimenti di valutazione di impatto ambientale, fra i quali quello relativo al progetto di parco eolico nel comune di Sant'Agata di Puglia (FG), in località Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo, con opere di connessione ricadenti anche nel comune di Deliceto (FG);

ATTESO che il citato progetto prevede la realizzazione di un impianto costituito da 7 aerogeneratori, aventi un'altezza totale pari a 180 metri, di potenza pari a 3,6 MW, per una potenza complessiva di 25,2 MW, nonché delle relative opere ed infrastrutture necessarie al collegamento alla Rete di trasmissione nazionale (RTN);

CONSIDERATO che la società proponente Wind Energy Sant'Agata S.r.l., in esito alle osservazioni presentate in sede di consultazione, ha ritenuto opportuno modificare il layout originario - che prevedeva 11 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 39,6 MW - riducendo a 7 il numero di aerogeneratori da realizzare e delocalizzando alcuni di essi;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni n. 3317 del 17 aprile 2020, rilasciato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica;

VISTO il giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo al progetto in questione, reso dalla regione Puglia con delibera di Giunta regionale n. 1569 del 2 settembre 2019;

VISTO il parere tecnico istruttorio negativo reso dal Ministero della cultura, con la nota prot. n. 36156-P del 10 dicembre 2020, rilasciato in esito al preavviso di rigetto inviato alla proponente Wind Energy Sant'Agata S.r.l. ed alla verifica delle controdeduzioni da questa prodotte, basato anche sul parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia con nota prot. n. 3166 del 9 aprile 2020;

VISTA la nota prot. 15272 del 6 maggio 2021, con la quale il Ministero della cultura ha fornito un contributo sintetico concernente il caso in esame;

VISTA la nota prot. 9771 dell'11 maggio 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha fornito un contributo sintetico concernente il caso in esame;

VISTA la nota prot. 30543 del 3 novembre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per l'11 novembre 2021 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;

ATTESO che in sede di riunione i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

RILEVATO che, in sede di riunione istruttoria, i rappresentanti del Ministero della cultura hanno confermato il parere contrario alla realizzazione dell'impianto in questione in quanto lo



4419

Presidenza del Consiglio dei Ministri

stesso si inserisce in un paesaggio agrario caratterizzato da visuali aperte dominate da vasti seminativi e pascoli, ove sono presenti numerosi beni sottoposti a specifiche misure di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, evidenziando, inoltre, che la percezione degli aerogeneratori dai centri storici più vicini (Sant'Agata di Puglia e Deliceto) potrebbe risultare di notevole impatto;

PRESO ATTO che il Ministero della cultura ha rilevato che nell'Area Vasta d'Indagine (AVI), corrispondente a un *buffer* di 9 km, pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori, come previsto dal D.M. 10 settembre 2010, recante "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", ricadono numerosi aerogeneratori di media e grossa taglia, già realizzati, ai quali l'impianto in questione si aggiungerebbe generando, così, un "effetto selva" e, più in particolare, che nelle immediate vicinanze si trovano altri aerogeneratori, il più vicino dei quali dista solo 460 metri dal parco eolico in progetto;

VISTO che sia nel predetto parere, che nel corso della predetta riunione di coordinamento istruttorio, il Ministero della cultura ha evidenziato che parti del cavidotto attraversano corsi d'acqua pubblici iscritti nel registro delle acque pubbliche (come il "Fosso Tufara"), e che parti del cavidotto interrato interferirebbero con i *tratturi* (in particolare, con quello denominato "Regio Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata"), tutelati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere c) ed m), del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

PRESO ATTO che Ministero della cultura ha, inoltre, evidenziato che il progetto si inserisce in un contesto ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili tra il Neolitico e l'Età Medievale;

ATTESO che, nella riunione dell'11 novembre 2021, è stato indicato che il progetto in esame si porrebbe in contrasto con il PPTR, nella parte relativa agli *indirizzi* e *direttive* di tutela evidenziati nella *normativa d'uso* della sezione C2 delle schede d'ambito di riferimento;

CONSIDERATO che, nella richiamata riunione di coordinamento istruttorio, il Ministero della transizione ecologica ha rappresentato che l'impatto paesaggistico dell'opera appare contenuto poiché le linee elettriche serventi l'impianto saranno interrate e poiché è stato imposto uno specifico piano di dismissione per la fine vita dell'impianto medesimo, stimata in 20 anni;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "*Burden sharing*";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa



4119

Presidenza del Consiglio dei Ministri

strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti;

PRESO ATTO che il menzionato parere n. 3317 del 17 aprile 2021 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS evidenzia che è stata verificata la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione - in particolare con il regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 (Regolamento attuativo del citato D. M. 10 settembre 2010) - nonché con i vincoli urbanistici e ambientali esistenti, e che l'area di progetto risulta esterna ad aree naturali protette, ad aree della Rete Natura 2000 e a zone *Important bird area* (IBA);

RILEVATO, con riferimento alla distanza dagli aerogeneratori facenti capo ad altri operatori, posti nelle vicinanze di quelli oggetto del progetto in esame, che tanto i criteri di sicurezza previsti dalle specifiche disposizioni di settore, quanto quelli stabiliti dalle specifiche linee guida, di cui al citato D. M. 10 settembre 2010, sono rispettati, come confermato dai rappresentati del Ministero della transizione ecologica nell'ambito dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, nel richiamato parere, al fine di mitigare la visibilità dell'impianto e l'effetto cumulo con gli altri impianti esistenti, ha imposto specifiche prescrizioni di mimetismo cromatico delle torri per adeguarle al paesaggio circostante e agli altri impianti esistenti;

CONSIDERATO che il tracciato dei cavidotti seguirà l'andamento delle strade esistenti senza generare complessivamente interferenze aggiuntive e che l'attraversamento dei corsi d'acqua non comporterà un'alterazione degli stessi che, tra l'altro, sono di carattere prevalentemente torrentizio;

CONSIDERATO che l'opera in progetto non ricade in aree archeologiche sottoposte a vincolo ai sensi della parte II del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come rappresentato dal Ministero della cultura;

CONSIDERATO che gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, a norma del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, possono essere collocati in zone classificate agricole e che le opere in progetto ricadono all'interno di tali zone;

3607



419

Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO, inoltre, che la producibilità stimata del sito è di circa 10.620 MWh ogni anno, per circa 2950 ore equivalenti di funzionamento;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto di parco eolico di 25,2 MW e delle relative opere ed infrastrutture necessarie al collegamento alla Rete di trasmissione nazionale (RTN), nel comune di Sant'Agata di Puglia (FG), in località Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo, con opere di connessione ricadenti anche nel comune di Deliceto (FG), della società Wind Energy Sant'Agata S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3317 del 17 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI